



COMUNE DI OSSA

(Città Metropolitana di Sassari)

Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS)
C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904 - Tel. 0793403100
Pec: protocollo@pec.comuneossi.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del Reg.
Data 23-12-2025

Oggetto: ABROGAZIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE.

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di dicembre con inizio alle ore 09:18, convocato per determinazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, presso l'Aula Consiliare in Via G.L. Serra n° 49, con l'intervento dei Signori:

Lubinu Pasquale	P	Fancellu Angelo	P
Cau Angelino	P	Derudas Liana	P
Canu Antonino	P	Alba Sebastiano	A
Serra Maria Laura	P	Cassano Laura	A
Campus Maria Franca	P	Manca Alessandra	P
Pilo Marco	P	Mudadu Fabio	A
Muresu Narcisa	P	Derudas Mauro	A
Linzas Gian Mario	P	Cuccuru Angelo	A
Giuranna Tatiana	P		

PRESENTI	n. 12	ASSENTI	N° 5
-----------------	--------------	----------------	-------------

Constatata la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Dott. Angelo Fancellu, nella sua qualità di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco Sanna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 219/2023 rubricato "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente".

Considerato:

- che il predetto decreto ha adottato disposizioni in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le quali costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario e che dette disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

- che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge 212/2000 – Statuto del Contribuente - nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa.
- che le amministrazioni statali devono osservare le disposizioni della legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.
- che le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che devono provvedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie.
- che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
- che, pertanto, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento delle Entrate e della Riscossione allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, si fa riferimento alle disposizioni della Legge 212/2000.

Visto il DM 24 aprile 2024 avente ad oggetto l'individuazione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

Considerato che il predetto Decreto, in premessa, richiama l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello statuto “*valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie*”, e che le “... gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.

Visto l'art. 7 commi da 1 a 3 del DL 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 in base ai quali “*1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. 2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. 3. Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo*”.

Visto l'art. 7 bis del DL 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 rubricato “*Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo*” il quale dispone che “*1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al*

disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. 2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore”.

Visti il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali);

- il D.Lgs. 14 novembre 2025, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria);
- il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Considerato che i suelencati Decreti riordinano le disposizioni di legge in materia di sanzioni amministrative tributarie, in materia di processo tributario ed in materia di riscossione e che con la loro entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 saranno abrogate tutte le disposizioni di legge precedenti.

Ritenuto di dover adeguare il testo del regolamento alle nuove disposizioni di legge;

Vista la legge di Bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019, pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all'art. 1, dai commi 784 a 815, che ha introdotto la riforma della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

Richiamata in particolare, la disciplina introdotta dalla suddetta Legge 160/2019, art. 1, commi 792 e ss, che potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già accade per le entrate erariali, consentendo di emettere un unico atto di accertamento avente anche i requisiti del titolo esecutivo.

Considerato:

- che tale disciplina ha introdotto anche per le entrate patrimoniali, oltre che per quelle tributarie, un sistema di riscossione rafforzato con l'introduzione dello strumento dell'accertamento patrimoniale esecutivo che consente, decorsi i necessari termini, l'avvio delle azioni cautelari e conservative;
- che, tuttavia, l'accertamento patrimoniale esecutivo, così come chiarito anche da MEF in occasione di “Telefisco 2020” non è applicabile alla riscossione delle sanzioni al codice della strada in quanto, a parere del Ministero, “*le disposizioni di cui al comma 792 benché facciano riferimento alla lettera a) anche agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, tuttavia non si applicano alle contravvenzioni stradali, poiché le norme in questione non intervengono sulla disciplina del codice della strada e precisamente sull'articolo 206 del Dlgs 285/92. Pertanto, l'assenza di detto intervento comporta l'inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo alle contravvenzioni stradali*”;
- che, pertanto, la riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada continua ad essere effettuata a mezzo di iscrizione a ruolo con l'agente della riscossione oppure a mezzo di notifica di ingiunzione fiscale con le disposizioni pro tempore vigenti.

Atteso:

- che, già a seguito delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 (con particolare riferimento all'art. 7 comma 2 gg-ter e quater), così come modificato dal D.L. 201 del 6/2/2011 (art. 14 bis), convertito con L. 22/12/2011, n. 214 i comuni potevano effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché

- secondo le disposizioni del titolo II del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;
- che, in aggiunta alla possibilità di riscuotere tramite iscrizione a ruolo, è intenzione di questo Ente gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché tramite l'accertamento esecutivo di cui alla L. 160/2019 commi 792 e ss., secondo le disposizioni del Titolo VI del D.Lgs 33/2025.

Ritenuto:

- che la gestione diretta della riscossione, successiva alla notifica dell'accertamento esecutivo o, nei casi in cui sia utilizzata, dell'ingiunzione fiscale, costituisce la modalità più efficace per l'attivazione delle procedure coattive, in quanto consente l'applicazione dei privilegi previsti dal Titolo VI del D.Lgs. 33/2025, ivi compresa la possibilità di procedere direttamente al fermo amministrativo e al pignoramento presso terzi, assicurando all'ente il pieno controllo sull'intero iter della riscossione.
- che, in base al disposto delle citate norme del D.L. 70/2011 e della Legge 160/2019, la riscossione coattiva può essere gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale o l'accertamento esecutivo) fino alla stessa esecuzione forzata per il recupero del proprio credito.

Ritenuto opportuno ipotizzare fin da ora l'assegnazione al Responsabile di ogni singolo settore di competenza le funzioni in ordine all'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e/o tributarie, per sua natura scindibile in due fasi:

- fase di accertamento esecutivo o ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'accertamento esecutivo o dell'atto di ingiunzione fiscale.
- fase esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica del titolo esecutivo ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata per il recupero dei crediti oggetto del titolo esecutivo non pagato.

Considerato che è, inoltre, intenzione del comune introdurre sistemi che agevolino la regolarizzazione tardiva spontanea delle irregolarità in materia di tributi comunali;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 in cui sono recate le “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, ed in particolare l'articolo 10-ter rubricato “*Principio di proporzionalità nel procedimento tributario*” i quale, al comma 3 dispone che “*Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie*”.

Visto l'articolo 50 della L. 449/1997 che consente ai comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, di prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Rilevato che l'articolo 3, comma 133 lett. l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle sanzioni, consente di prevedere circostanze esimenti, attenuanti

e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, nonché di sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

Visto l'articolo 101 del D.Lgs. 173/2024 in forza del quale salvo che sia diversamente previsto dal D.Lgs. 173/2024 e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1 del medesimo Decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Ritenuto opportuno procedere ad una regolamentazione dei criteri di applicazione delle sanzioni che tenga conto degli adempimenti tardivi dei contribuenti, introducendo un regime sanzionatorio premiante rispetto alle sanzioni previste dalla legge per gli inadempimenti riferiti a ciascun tributo.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto:

- l'articolo 1 comma 165 della L. 296/2006 in cui è disposto che “*la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento*”;
- l'articolo 1 comma 802 della L. 160/2019 in base al quale “*su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*”.

Ritenuto per quanto sopra di provvedere, nell'ambito del regolamento allegato alla presente delibera, alla determinazione del tasso di interesse da applicare nei rapporti a debito e a credito tra contribuente e amministrazione, nonché del tasso di interesse di mora da applicare in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo e delle ingiunzioni fiscali, nonché alle rateazioni.

Vista la proposta di adozione del nuovo regolamento comunale sulle Entrate e sulla Riscossione predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la contestuale abrogazione del vecchio regolamento.

Considerato le norme introdotte con il nuovo regolamento recepiscono la disciplina recata dal D.Lgs. 219/2023, e che le stesse non intervengono sui tributi ma sulle procedure di accertamento e di autotutela degli stessi;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

SENTITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco Lubinu come risultante dalla trascrizione del processo verbale cui si fa espresso rinvio e dato atto che, nel frattempo, ha fatto il suo ingresso in aula il consigliere Alba (ore 9.21);

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n°13 (Assenti: *Cassano, Mudadu, Derudas M, Cuccuru*) - Favorevoli n°13, nessun contrario o astenuto, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di abrogare il vigente Regolamento delle Entrate e della Riscossione.
2. Di approvare il nuovo Regolamento delle entrate e della riscossione come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di prendere atto che il nuovo regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il verbale della seduta contenente la trascrizione integrale degli interventi del Presidente, del Sindaco e/o dei consiglieri sul presente punto all'ODG verrà allegato al presente atto secondo le modalità previste dal Regolamento per la registrazione delle sedute consiliari e per le procedure di verbalizzazione, approvato con la delibera n° 21 del 26 aprile 2021 e modificato dalla delibera CC n. 66 del 15.12.2022, entrambe esecutive.

Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Presidente del Consiglio

Dott. Angelo Fancellu

(Documento informatico firmato Digitalmente)

Il Segretario comunale

Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente)
